***Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001***

Il sottoscritto (di seguito “Soggetto”)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di fornitore/consulente/appaltatore/collaboratore/dipendente (barrare)

dichiara di:

1. conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n.231 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
2. di aver preso visione del Modello Organizzativo e Gestionale (Il “Modello”) di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, adottato da Fondazione ENAC LOMBARDIA – CFP CANOSSA, e reso disponibile ai terzi sul sito internet www.cfpcanossa, e di impegnarsi, di conseguenza, a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del contratto o comunque della sua collaborazione con Fondazione ENAC LOMBARDIA– CFP CANOSSA
3. di non essere stato indagato negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati contemplati nel Modello.

Le parti si danno espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello da parte del soggetto costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art.1455 c.c.

Al verificarsi di tale inadempimento Fondazione ENAC LOMBARDIA– CFP CANOSSA potrà diffidare il Soggetto ai sensi dell’art. 1454 c.c. a porre rimedio alla violazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di messa in mora. In difetto ovvero in caso di reiterazione dell’inadempimento il contratto con il Soggetto si intenderà risolto ai sensi dell’art.1456 c.c., salvo il diritto di Fondazione ENAC Lombardia al risarcimento del danno subito.

La risoluzione del presente Contratto per inosservanza da parte del Soggetto delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell’art.1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno ovvero patto comunque denominato in essere tra le Parti e fermo sempre il diritto di Fondazione ENAC LOMBARDIA – CFP CANOSSA al risarcimento del danno nei confronti del Soggetto. In particolare, si potrà configurare la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno anche nel caso di violazioni relative alla disciplina in materia di whistlblowing. Rispetto alla richiamata disciplina il collaboratore/fornitore si impegna ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Ente in modo corretto e appropriato consapevole delle sanzioni previste per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma per accettazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_